

TITOLO V

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Capitolo primo

USI DEL CREDITO

Sommario

Vendita su documenti e con pagamento contro documenti (artt. 1527 e segg.c.c.)	Art.	1
Interessi di conto corrente e deposito	«	2
Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838, comma secondo, c.c.)	«	3
Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi	«	4
Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituti od Aziende di credito (misura di compenso) (art. 1838, comma terzo c.c.)	«	5
Termine per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito (artt. 1845 e 1855 c.c.)	«	6
Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere	«	7
Rinnovazione di precedente operazione cambiararia	«	8
Accredito in conto “salvo buon fine”	«	9
Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche (art. 1856 c.c.)	«	10
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia	«	11
Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1282 c.c.)	«	12
Subdeposito e raggruppamento dei titoli al portatore	«	13

Le disposizioni che seguono, pur non costituendo veri e propri usi in senso stretto, egualmente meritano l'inserimento nella presente raccolta ai fini di una immediata ed agevole lettura della specifica normativa e della prassi per lo più consolidata cui gli istituti bancari sono soliti informare il loro operato in determinati rapporti con la clientela

ART. 1 - Vendita su documenti e con pagamento contro documenti (artt. 1527 e segg.c.c.)

Le banche nelle operazioni di credito documentario si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e segg. c.c., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” ed alle “Norme ed usi uniformi relativi agli incassi documentari” accertati dalla Camera di commercio internazionale.

ART. 2 - Interessi di conto corrente e deposito

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.

Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti ai correntisti o dagli stessi corrisposti nella misura pattuita tramite specifica appostazione contabile.

Il saldo del conto risultante dalla chiusura contabile periodica, effettuata indicando anche le poste sopra indicate, produce interessi secondo le stesse modalità.

Qualora l’interesse sia indicizzato, le modifiche sfavorevoli ai correntisti derivanti dalle modifiche dei parametri pattuiti non sono soggette all’obbligo di comunicazione.

Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continuano a decorrere fino alla data di estinzione del debito.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto dei correntisti con la valuta stabilita nel contratto.

Gli interessi sui depositi, maturati alle varie scadenze, possono produrre interessi secondo le modalità ed i criteri stabiliti in contratto.

ART. 3 - *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838, comma secondo, c.c.)*

Le banche svolgono il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli di credito, così come definiti dal Titolo V, Libro IV del Codice Civile e di strumenti finanziari, così come definiti dall'art. 1 – comma 2 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58 e relativa normativa di attuazione; tra gli strumenti finanziari oggetto del servizio sono ricompresi anche quelli dematerializzati, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 24/6/98 n. 213 e relativa normativa di attuazione.

Quando il servizio attiene a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente "depositi").

Le banche custodiscono i titoli cartacei e mantengono la registrazione contabile dei titoli dematerializzati, esigono gli interessi e i dividendi, verificano i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curano la riscossione per conto dei depositanti ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvedono alla normale tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Le banche non inviano ai depositanti gli avvisi di convocazione di assemblea delle società i cui titoli azionari sono ammessi in deposito, se non ne hanno avuto espressa singola richiesta, inoltrata in forma scritta.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, le banche chiedono istruzioni ai depositanti e provvedono all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, le banche depositarie curano la vendita dei diritti di opzione per conto dei depositanti.

Per i titoli non quotati nelle Borse italiane i depositanti sono tenuti a dare alle banche tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali esse non possono essere tenute a compiere alcuna relativa operazione.

Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, le banche hanno facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza, salvo contrarie istruzioni da conferire loro entro trenta giorni dalla data di negoziazione "ex-cedola" o "ex-dividendo".

ART. 4 - Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi

Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione, imputando gli interessi nella misura pattuita ed indicata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/93.

ART. 5 - Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituti od Aziende di credito (misura di compenso) (art. 1838, comma terzo c.c.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione le banche percepiscono i diritti di custodia, le commissioni e le spese così come pattuito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/93.

ART. 6 - Termine per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito (artt. 1845 e 1855 c.c.)

Le banche si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.

Qualora i correntisti siano consumatori, le banche, dando loro immediata comunicazione, hanno la facoltà di recedere dalla apertura di credito a tempo indeterminato al verificarsi di un giustificato motivo, per tale intendendosi una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 Codice Civile, senza peraltro che ciò debba essere accertato con pronuncia giudiziale di insolvenza, nonché, in quanto convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dal ridetto art. 1186 Codice Civile, qualsiasi evento che sia idoneo a ridurre significativamente la rispondenza patrimoniale dei correntisti o qualunque comportamento da parte dei correntisti stessi idoneo a pregiudicare il rapporto di fiducia che aveva determinato la concessione dell'affidamento. Nel caso invece di apertura di

credito a tempo determinato, le banche hanno la facoltà di recedere o ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto ai clienti viene dato in ogni caso, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso hanno i clienti con effetto chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le norme sopra descritte vengono applicate ad ogni altro credito o sovvenzione e comunque sotto qualsiasi forma concessa alla clientela.

ART. 7 - Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le banche computano solitamente i giorni secondo l'anno civile.

ART. 8 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

ART. 9 - Accredito in conto "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che le banche ne abbiano effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire ai correntisti alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà delle banche rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, alle banche spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del c.c.

Tali previsioni si applicano anche nel caso di effetti, ricevute e documenti simili accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

ART. 10 - Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche (art. 1856 c.c.)

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana

ART. 11 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia

Qualora la garanzia abbia, per qualsiasi causa, subito una diminuzione e non sia stata integrata in modo da consentire, a giudizio delle banche, il permanere del credito concesso, esse, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, possono ridurre proporzionalmente e con effetto immediato l'ammontare del rapporto garantito, dandone comunicazione, anche verbale, ai debitori.

In tal caso essi sono tenuti, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta di pagamento, a versare la somma dovuta in conseguenza della riduzione predetta.

ART. 12 - Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1282 c.c.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

ART. 13 - Subdeposito e raggruppamento dei titoli al portatore

Le banche sono autorizzate a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e segg. del D.Lgs. 24/2/98 n. 58 e normativa di attuazione.

In relazione ai titoli subdepositati, i depositanti prendono atto che possono disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite le banche depositarie aderenti e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Le banche sono altresì autorizzate a subdepositare i titoli cartacei anche presso organismi diversi dalla società di gestione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità – o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità dei depositanti in ordine alla regolarità dei titoli – le banche sono anche autorizzate a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed i depositanti accettano di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, le banche rimangono responsabili nei confronti dei clienti a norma del presente contratto.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, le banche sono autorizzate a farsi sostituire, nell'esecuzione del deposito, da società estere sub-depositarie, a tal fine abilitate, sub-depositando conseguentemente i titoli presso le stesse.

Capitolo secondo

USI IN TEMA DI “CARTE DI CREDITO”

Sommario

Definizione	Art.	1
Conclusione del contratto	«	2
Proprietà della Carta	«	3
Modalità di utilizzo	«	4
Modalità di pagamento	«	5
Smarrimento e furto della carta	«	6
Durata e validità della carta	«	7
Modifica delle condizioni contrattuali	«	8
Rendiconto	«	9
Rapporti tra titolare ed esercenti	«	10
Recesso	«	11

ART. 1 - Definizione

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati (cd. ATM), nei limiti del massimale concesso.

Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

ART. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta

ART. 3 - Proprietà della Carta

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

ART. 4 - Modalità di utilizzo

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (P.I.N.), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare.

La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

ART. 5 - Modalità di pagamento

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

ART. 6 - Smarrimento e furto della carta

Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi all'emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto¹.

¹ Vedi Racc. Ue 97/489/CE del 30.07.97.

Art. 5 – Obbligazioni del titolare: "Il titolare ha gli obblighi seguenti:

- a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;
- b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
 - la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;
 - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
 - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;
- c) non trascrive il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;

ART. 7 - Durata e validità della carta

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo.

La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

ART. 8 - Modifica delle condizioni contrattuali

E' solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate².

d) ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

Art.6 – Responsabilità del titolare

Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 ECU.

Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'art. 5, lett. a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione, in conformità dell'art. 5, lett. b).

In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare. Il solo impiego di un codice riservato o di altra analogo prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare."

² Vedi D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118: "Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi stabiliti dal CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate."

ART. 9 - Rendiconto

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto³.

Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

ART. 10 - Rapporti tra titolare ed esercenti

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile.

L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

ART. 11 - Recesso

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

³ Vedi D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119. III comma: "In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Capitolo terzo

CREDITO AL CONSUMO

Sommario

Definizione	Art.	1
-------------	------	---

Prestito finalizzato

Definizione	«	2
Modalità di stipulazione del contratto	«	3
Rimborso del finanziamento	«	4
Divieto di versamenti al venditore	«	5
Richiesta di effetto a garanzia	«	6
Ritardato versamento	«	7
Decadenza dal beneficio del termine	«	8
Responsabilità sussidiaria del finanziatore	«	9

Accordo di convenzionamento (convenzione)

Definizione	«	10
Modalità di stipulazione della convenzione	«	11
Richiesta di finanziamento	«	12
Identificazione della clientela	«	13
Documentazione probatoria	«	14
Divieto di pagamento al venditore- convenzionato	«	15
Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato	«	16
Erogazione del finanziamento	«	17
Caratteristica di non esclusività del rapporto	«	18
Pubblicità	«	19

ART. 1 - Definizione

Per credito al consumo, secondo la definizione di legge, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Prestito finalizzato

ART. 2 - Definizione

Si suole denominare prestito finalizzato una forma di finanziamento volta all'acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.

ART. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto di finanziamento si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.

ART. 4 - Rimborso del finanziamento

Il cliente rimborsa l'importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.

ART. 5 - Divieto di versamenti al venditore

L'acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.

ART. 6 - Richiesta di effetto a garanzia

L'acquirente rilascia, ove pattuito, cambiale in bianco a garanzia di tutte le somme contrattualmente dovute.

ART. 7 - Ritardato versamento

In caso di ritardato pagamento di una o più rate di rimborso, il cliente riconosce al finanziatore un equo indennizzo per il ritardo del rimborso comprensivo delle spese sostenute dal finanziatore per l'eventuale esazione.

ART. 8 - Decadenza dal beneficio del termine

Il finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.

ART. 9 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore⁴

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

**Accordo di convenzionamento
(convenzione)**

ART. 10 - Definizione

Si suole denominare accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore e il venditore, volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

⁴ Si veda l'art. 125, IV Testo Unico Legge Bancaria e art. 22 Legge 142/92

ART. 11 - Modalità di stipulazione della convenzione

La convenzione si suole stipulare mediante scambio di corrispondenza.

ART. 12 - Richiesta di finanziamento

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte.

La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.

La richiesta contiene altresì, in conformità alla normative vigente, gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l'individuazione del bene oggetto del finanziamento.

ART. 13 - Identificazione della clientela

L'identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti di identità e di quant'altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.

ART. 14 - Documentazione probatoria

Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.

ART. 15 - Divieto di pagamento al venditore-convenzionato

Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

ART. 16 - *Obblighi di rimborso da parte del venditore-convenzionato*

Il venditore-convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:

- a) mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- b) mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- c) pagamenti effettuati dal cliente direttamente al convenzionato;
- d) restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

ART. 17 - *Erogazione del finanziamento*

Il finanziatore eroga, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, l'importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore.

ART. 18 - *Caratteristica di non esclusività del rapporto*

Il rapporto tra venditore-convenzionato e finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.

ART. 19 - *Pubblicità*

Il venditore-convenzionato tiene a disposizione dei clienti, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.

Capitolo quarto

USI DELLE ASSICURAZIONI

(nessun uso accertato)

Capitolo quinto

USI DELLE BORSE VALORI

(nessun uso accertato)